

di Beneficiari esercenti attività di impresa, si deve segnalare che la summenzionata esenzione da tassazione spetta esclusivamente in ipotesi di Beneficiari soggetti ad IRPEF che ricevono le prestazioni assicurative erogate a copertura del rischio demografico fuori dal regime di impresa. Pertanto, qualora il Beneficiario sia un soggetto IRES (ad es. società di capitali), le somme corrisposte dalla Compagnia al verificarsi del caso morte devono essere trattate, ai fini fiscali, unitariamente senza necessità di distinguere il capitale liquidato nelle due componenti (demografica e finanziaria).

In tal caso, il rendimento imponibile ai fini IRES deve essere quantificato in misura pari alla differenza (se positiva) tra la somma complessivamente corrisposta dalla Compagnia ed il totale dei premi pagati dal Contraente. Il suddetto rendimento non è invece rilevante ai fini IRAP.

Tassazione delle prestazioni assicurative in caso di riscatto (totale o parziale) del Contratto

Qualora il Contraente eserciti la facoltà di riscatto totale del Contratto, il rendimento tassabile è pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia in seguito alla dichiarazione di riscatto totale e l'ammontare complessivo dei premi versati dal Contraente.

In ipotesi di riscatto parziale, il rendimento al riscatto è invece pari alla differenza (se positiva) tra il capitale corrisposto dalla Compagnia al momento del riscatto parziale e la quota-parte dei premi versati che dovrà considerarsi corrispondentemente disinvestita (che viene determinata in misura percentualmente proporzionale all'entità del riscatto parziale richiesto dal Contraente).

Applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti a cura della Compagnia

Poiché la Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS) ed ha optato per l'applicazione alla fonte dell'imposta sui rendimenti in qualità di sostituto di imposta, qualora si verificano i presupposti per l'assoggettamento a tassazione, l'imposta sostitutiva viene prelevata dalla Compagnia al momento della corresponsione delle somme dovute in base alle previsioni del Contratto. Pertanto i contribuenti, persone fisiche, che ricevono le prestazioni assicurative fuori dal regime di impresa, non sono tenuti ad assolvere alcun obbligo ai fini della tassazione dei redditi correlati al Contratto. Ai sensi di legge, la Compagnia non applica l'imposta sostitutiva sui rendimenti corrisposti a soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che esercitano attività di impresa. In tal caso, il percettore deve provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad assoggettare a tassazione i rendimenti del contratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli stessi sono stati percepiti.

Regime fiscale agevolato in presenza dei presupposti per l'applicazione del regime di detassazione Pir

- Esclusione da tassazione ai fini dell'Imposta sui Rendimenti dei redditi di capitale (nella forma dei Rendimenti caso vita e caso morte e del Rendimento al Riscatto) che maturano in costanza di Contratto (in ipotesi di riscatto parziale) o alla cessazione del Contratto (in ipotesi di riscatto totale o in caso di morte dell'Assicurato);

- Esclusione da tassazione ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza da cessione derivante dall'eventuale trasferimento a terzi a titolo oneroso del Contratto, ovvero i rendimenti e la plusvalenza da Cessione – ordinariamente assoggettabili ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con aliquota attualmente pari al 26%).

- Esclusione dall'assoggettamento all'imposta sulle successioni del trasferimento mortis causa del Contratto agli eredi in caso di decesso del Contraente (qualora questi non coincida con l'Assicurato).

In caso di contratti di assicurazione sulla vita, le Agevolazioni PIR spettano a condizione che i premi investiti nella polizza siano corrisposti da soggetti persone fisiche, residenti fiscalmente in Italia, nell'ambito di un piano individuale di risparmio a lungo termine ("PIR"), sottoscritto al di fuori del regime di impresa, che rispetti le caratteristiche espressamente dalla normativa applicabile.

In particolare, affinché il contraente possa godere del regime di detassazione PIR, il Contratto deve rispettare alcune condizioni essenziali relative a:

a) Limiti quantitativi del capitale investito (c.d. "Limiti di Investimento"): i premi versati dal contraente non possono superare complessivamente il valore di EUR 150.000,00, con un limite, per ciascun anno solare, di EUR 30.000,00.

b) Vincoli qualitativi relativi agli investimenti (c.d. "Vincoli di Composizione"):

- Il capitale complessivamente investito nella polizza PIR deve essere destinato almeno per il 70% (quota "obbligatoria") ad investimenti "qualificati", identificati dal comma 102 dell'art. 1, Legge di Bilancio 2017, negli strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia ("Imprese ITA") o da imprese residenti in Stati membri della UE o in Stati SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), che abbiano una stabile organizzazione in Italia ("Imprese UE/SEE");

Inoltre, una quota non inferiore al 30% del suddetto 70% (quindi almeno il 21% del capitale complessivo investito nel Contratto) deve essere investita in imprese ITA e/o in Imprese UE/SEE non inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (di seguito, "Imprese NON FTSE MIB").

- La restante parte – quindi fino ad un massimo del 30% (quota "libera") del capitale complessivamente investito nel Contratto – può essere destinata ad investimenti "non qualificati" (ovvero, che non hanno le caratteristiche per essere considerati "qualificati" ai sensi del comma 102 sopra citato), dei quali fanno parte anche gli impieghi di liquidità (depositi e conti correnti) che tuttavia sono vincolati anche al rispetto del "Limite di Concentrazione" come definito nella successiva lett. d).

c) Limite di concentrazione del capitale investito (c.d. "Limite di Concentrazione"): ai sensi del comma 103 della Legge di Bilancio 2017, non più del 10% del capitale complessivamente investito nella polizza PIR può essere destinato alla sottoscrizione/ acquisto di strumenti finanziari emessi o stipulati

con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese (dove per "gruppo" devono intendersi i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo come definiti dalle specifiche norme di settore).

d) Limite di investimento in liquidità (c.d. "Limite di Liquidità"): il capitale complessivamente investito nel Contratto può essere detenuto:

- fino ad un massimo del 10% sotto forma di depositi e/o certificati di deposito;
- e fino ad un ulteriore 10% in conti correnti (bancari e/o postali).

e) Divieto di investimento in Paesi non collaborativi (c.d. "Divieto di Investimento"): i premi versati nel Contratto possono essere investiti esclusivamente in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (cfr. "white-list" dei cd. "Paesi Collaborativi" di cui al D.M. 04/09/1996 e successive modificazioni); ne deriva che – a pena di decadenza dal regime di detassazione PIR – è inderogabilmente vietato qualsiasi investimento in strumenti emessi da imprese residenti fiscalmente in "Paesi Non-Collaborativi".

Qualora soddisfi tutte le condizioni di cui alle lettere da a) ad e) che precedono, il Contratto può definirsi "PIR compliant" e in tal caso:

- Qualora si verifichi il decesso del Contraente e questi non coincida con l'Assicurato, il trasferimento mortis causa del Contratto in capo agli eredi del Contraente sarà escluso dall'applicazione dell'imposta di successione (e ciò del tutto a prescindere dal momento in cui avvenga il decesso, non essendo a tal fine previsto alcun requisito temporale minimo di detenzione della Polizza in capo al Contraente);

- Al fine di poter godere del regime di detassazione dei Redditi della Polizza, il Contraente dovrà rispettare l'ulteriore requisito relativo al cosiddetto "*holding period*" quinquennale dell'investimento.

Tale condizione temporale dovrà essere verificata esclusivamente in capo al Contraente, il quale potrà fruire del regime di detassazione PIR (soltanto) con riferimento:

- ai Rendimenti conseguiti in seguito al disinvestimento di premi che siano rimasti (ininterrottamente) investiti nel Contratto per un periodo minimo di cinque anni;

- alla plusvalenza da cessione eventualmente realizzata in seguito al trasferimento a titolo oneroso del Contratto a favore di terzi, a condizione che tale trasferimento avvenga trascorsi almeno cinque anni dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente.

Il mancato rispetto del suddetto vincolo di detenzione quinquennale comporta la decadenza dalle agevolazioni PIR e l'eventuale ripresa a tassazione dei Redditi della Polizza realizzati nel periodo di investimento (ove non assoggettati ad imposizione).

La data a partire dalla quale si deve calcolare l'*holding period* quinquennale decorre dalla data di pagamento di ciascun premio da parte del Contraente. Pertanto, in caso di pagamento di più premi, il rispetto del quinquennio dovrà essere verificato con riguardo alla data di versamento di ciascun premio.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.